

REGOLAMENTO GENERALE EBAS

INDICE

Disposizioni generali:

- Art. 1 – Decorrenza
- Art.2 – Oggetto del Regolamento
- Art.3 – Requisiti ed obbligatorietà di iscrizione all’Ente Bilaterale
- Art.4 – Modalità di iscrizione e versamento contribuzione ad EBAS
- Art.5 – Contribuzione ad EBAS
- Art.6 – Gestione risorse dei fondi
- Art. 7 – Mancato versamento dei contributi e sospensione delle prestazioni
- Art. 8 – Prestazioni Mutualizzate
- Art.9 – Titolarità prestazioni e decorrenza
- Art.10 – Criteri e modalità di erogazione prestazioni
- Art. 11 – Reclami sugli importi delle erogazioni
- Art.12 – Decadenza del diritto a servizi e prestazioni
- Art.13 – Variazione o cessazione del datore di lavoro
- Art. 14 – Privacy e tutela dei dati personali
- Art. 15 – Disciplina del regolamento
- Art. 16 – Disposizioni transitorie
- Art. 17 - Criteri di assegnazione RLST

 1

REGOLAMENTO GENERALE EBAS

Articolo 1 DECORRENZA

Il presente regolamento decorre dal 19 Aprile 2013, salvo le decorrenze particolari stabilite e specificate diversamente.

Articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale della Provincia di Sondrio denominato (EBAS) in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Integrativo Provinciale, sottoscritto in data 18 marzo 2013.

Articolo 3 REQUISITI ED OBBLIGATORIETA DI ISCRIZIONE ALL'ENTE BILATERALE

Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, che applicano il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti operanti con unità produttive sul territorio della Provincia di Sondrio, sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dal Contratto Integrativo Provinciale siglato in data 18 marzo 2013, con la conseguente possibilità di aderire a (EBAS) ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, che sostituisce il Fondo Integrativo Malattia Infortuni denominato (FIMI).

Articolo 4 MODALITA' E VERSAMENTO CONTRIBUTIVO AD EBAS

L'iscrizione ad EBAS presuppone e comporta la conoscenza con conseguente accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche; inoltre con l'iscrizione/registrazione le aziende s'impegnano formalmente ad osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dal Contratto Integrativo Provinciale ed il relativo CCNL, oltre agli accordi ed atti normativi adottati fra le parti.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures, each appearing to be a stylized name or set of initials. The signatures are arranged horizontally across the lower right portion of the page.

Articolo 5 CONTRIBUZIONE AD EBAS


L'obbligo contrattuale, disposto dall'accordo tra le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura in Provincia di Sondrio, definito dalla convenzione INPS, in data 30/06/2005, viene assolto mediante il versamento **TRIMESTRALE** attraverso il modello DMAG/R che autorizza l'INPS a trattenere l'importo convenuto, il cui ammontare complessivo è del 2,60%, di cui, 1,30% a carico del datore di lavoro, il restante 1,30% a carico del lavoratore.

DESTINAZIONE FONDO	A CARICO IMPRESA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE
Fondo comune di gestione	0,15%	0,15%	0,30%
Mutualizzazione Integrazione Malattia Infortunio	0,60%	0,60%	1,20%
Organismo paritetico e finanziamento RLST	0,05%	0,05%	0,10%
Assistenza Contrattuale	0,50%	0,50%	1,00%
TOTALE	1,30%	1,30%	2,60%

In riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro Ebas richiede alle aziende iscritte una quota per l'attività di verifica da parte dei Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST) presso le aziende associate EBAS.

Viene stabilito che l'onere a carico delle imprese sia differenziato a seconda del numero degli addetti, calcolato in base ai rapporti di lavoro subordinato, instaurati nel corso dell'anno precedente, indipendentemente dalla sua tipologia o durata, ovvero:

- Per le aziende fino ai 15 dipendenti una quota pari allo 0,50% della retribuzione complessiva erogata ai dipendenti nel corso dell'anno precedente, con una soglia minima di € 50 per azienda.
- Per le aziende sopra i 15 dipendenti il contributo sarà pari allo 0,35% della retribuzione complessiva, erogata ai dipendenti nel corso dell'anno precedente, con un massimale di € 2.000.



Articolo 6
GESTIONE RISORSE DEI FONDI

Le risorse derivanti dalle contribuzioni trimestrali sono ripartite negli appositi e specifici fondi a destinazione vincolata, nel rispetto del Contratto Integrativo Provinciale e successive modifiche come da verbale del 30/06/2005

Gli importi ripartiti ai fondi, sono al netto di tutti gli oneri di riscossione contabilizzata in proporzione all'entità delle entrate.

Fermo restando quanto indicato sopra, la gestione amministrativa dei Fondi spetta al Comitato di Gestione come previsto dallo Statuto (EBAS) Art.9, ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; assicurando in ogni caso la liquidità necessaria per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni nei termini previsti dai precedenti regolamenti e dalle procedure.


Di norma prelievi, erogazioni, pagamenti per qualsiasi titolo o causale ed il movimento dei fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente e approvate dal Comitato di Gestione, nel rispetto dello statuto; è consentita l'eccezione, in casi di reale urgenza per l'operatività dell'Ente, di firma disgiunta solo nei limiti di € 3.500 (tremilacinquecento) euro, dandone comunicazione nel primo Comitato Esecutivo.

Articolo 7
MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E
SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Richiamando l'obbligo del versamento trimestrale attraverso F24 contributi INPS, che assolve l'impresa e di conseguenza i lavoratori dalle mutualizzazioni erogate dall'Ente Bilaterale nelle percentuali previste, Art.5 (CONTRIBUTI AD EBAS).

In mancanza di tale versamento, non saranno garantiti i servizi e le prestazioni, sia alle imprese che ai loro dipendenti, che verranno considerati sospesi dandone comunicazione ufficiale attraverso lettera raccomandata.

Potrà essere sanato il mancato versamento del contributo entro il mese successivo della normale scadenza, previa comunicazione ad



4